



COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

(CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA)

DETERMINA SINDACALE N. 6 DEL 20-03-2024

OGGETTO: Attribuzione dell'incarico di Responsabile dell'Area tecnica all'Arch. Maruska Biondo.

Premesso che la struttura organizzativa dell'ente si articola in quattro aree: amministrativa, economico finanziaria, tecnica e vigilanza, come da delibera G. M. n. 23 del 14.03.2019;

Che il posto di responsabile dell'Area tecnica risulta vacante;

Che il comune di Sant'Alessio Siculo e il comune di Castelmola in data 20/03/2024 hanno stipulato convenzione ex art. 23 CCNL Funzioni Locali 2019 – 2021 per attivare l'istituto del c.d. scavalco condiviso;

Che, in particolare, il comune di Castelmola ha autorizzato la propria dipendente, Arch. Maruska Biondo, nata a Taormina il 01/02/1968, C.F. BNDMSC68B41L042Q, a prestare la propria attività presso questo Ente per ore sei settimanali nell'ambito dell'orario d'obbligo, per mesi tre;

Visto il decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., recante "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*", e in particolare:

l'art. 107, rubricato "*Funzioni e responsabilità della dirigenza*" comma 1 secondo cui "Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti. Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo" e comma 2 a mente del quale "Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articolo 97 e 108";

L'art. 109, comma 2, ai sensi del quale, nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco ai responsabili degli uffici e dei servizi;

l'art. 50, comma 10, che attribuisce al sindaco, fra l'altro, la competenza di nominare i responsabili degli uffici e dei servizi;

l'art. 97, comma 4, del a tenore del quale il Segretario comunale esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco;

Vista la dotazione organica dell'Ente;

Precisato che ai sensi del comma 5 del citato art. 23 CCNL 2022, l'ente presso il quale è stato disposto l'utilizzo a tempo parziale corrisponde, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato in base ai criteri dagli stessi stabiliti, tenendo conto della intervenuta riduzione della prestazione lavorativa;

- al fine di compensare la maggiore gravosità della prestazione svolta in diverse sedi di lavoro, l'ente utilizzatore può, altresì, corrispondere una maggiorazione della retribuzione di posizione attribuita, di importo non superiore al 30% della stessa, anche in eccedenza al limite complessivo di cui all'art. 17, comma 2;

per finalità di cooperazione istituzionale, ai relativi oneri può concorrere anche l'ente di provenienza, secondo quanto stabilito nella convenzione; tali oneri sono comunque a carico delle risorse di cui all'art. 79 (Fondo risorse decentrate: costituzione), stanziato presso ciascun ente.;

Vista la deliberazione di G.M. n. 76 del 11/06/2019 avente ad oggetto: "VALUTAZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE E RELATIVA GRADUATORIA DELLE FUNZIONI";

Dato atto che la citata deliberazione n. 76/2019 nulla dice in merito agli incarichi di P.O. a personale di altri Enti in scavalco condiviso;

Rilevata la necessità di acquisire la valutazione della posizione organizzativa in oggetto;

Vista la deliberazione G.M. N. 41 del 19/03/2024;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e.s.m.i.,

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.;

visto il CCNL Funzioni Locali – Personale non dirigente- 16/11/2022;

Visto lo Statuto comunale

DETERMINA

1. Di conferire, in via temporanea, fino al 20/05/2024, all'Arch. Maruscka Biondo nata a Taormina il 01/02/1968, C.F. BNDMSC68B41L042Q, l'incarico di responsabile – titolare di P.O. – EQ - dell'Area Tecnica
2. Dare atto che spettano al predetto responsabile tutte le funzioni e i compiti di cui all'art. 107 del d. lgs. N. 267/2000.
3. Autorizzare la predetta funzionaria, n.q. di responsabile dell'area tecnica a effettuare le registrazioni necessarie per l'utilizzo del MePa delle convenzioni CONSIP nelle procedure di acquisto e di negoziazione, secondo le vigenti disposizioni normative, regolamentari e amministrative, nonché alle varie piattaforme individuate dalle vigenti normative nelle materie di competenza dell'Area Tecnica.
4. Dato atto che si procederà a riconoscere a far data dal presente atto all'arch. Maruscka Stefania Biondo la retribuzione di posizione ad acquisizione della valutazione della stessa da parte del Nucleo di Valutazione;
5. Dare mandato al Responsabile dell'area economico – finanziaria di assumere il conseguente impegno di spesa



PARERE TECNICO

VISTO l'art.53 della legge 142/90, recepito con l'art. I, lett."i" della L.R. n.48/91;

VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30;

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica sulla proposta di determinazione

ESPRIME PARERE: Favorevole

Li 20/03/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Carmela Costantino

